

COMMISSIONE II

AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO - AFFARI INTERNI
E DI CULTO - ENTI PUBBLICI

5.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 14 MARZO 1984

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE LUIGI PRETI

INDICE

	PAG.		PAG.
Sostituzioni:		enti locali a fini pensionistici e previdenziali (1254)	3
PRETI LUIGI, <i>Presidente</i>	3	PRETI LUIGI, <i>Presidente</i>	3, 5
Proposta di legge (Seguito della discussione e approvazione):		BALESTRACCI NELLO, <i>Relatore</i>	4
LA GANGA ed altri: Interpretazione autentica dell'articolo 30, comma 4.1, del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1983, n. 131, concernente i provvedimenti adottati dagli		CIAFFI ADRIANO, <i>Sottosegretario di Stato per l'interno</i>	4
		SERVELLO FRANCESCO	3
		Votazione segreta:	
		PRETI LUIGI, <i>Presidente</i>	5

PAGINA BIANCA

La seduta comincia alle 15,30.

ALBA SCARAMUCCI GUAITINI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Sostituzioni.

PRESIDENTE. Comunico, a norma dell'articolo 19, quarto e quinto comma, del regolamento, che i deputati Giacomo Mancini e Serri sono sostituiti rispettivamente dai deputati Colucci e Cerquetti.

Seguito della discussione della proposta di legge La Ganga ed altri: Interpretazione autentica dell'articolo 30, comma 4.1, del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1983, n. 131, concernente i provvedimenti adottati dagli enti locali ai fini pensionistici e previdenziali (1254).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati La Ganga ed altri: « Interpretazione autentica dell'articolo 30, comma 4.1, del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1983, n. 131, concernente i provvedimenti adottati dagli enti locali ai fini pensionistici e previdenziali ».

Comunico che le Commissioni I e V hanno deliberato di esprimere parere favorevole sulla proposta di legge in discussione.

Do lettura dell'articolo unico, al quale non sono stati presentati emendamenti:

ARTICOLO UNICO.

L'articolo 30, comma 4.1, del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1983, n. 131, è da interpretarsi nel senso che restano validi ed efficaci, e non configurano responsabilità a carico degli amministratori, tutti i provvedimenti adottati dagli enti locali ai fini pensionistici e previdenziali, per l'applicazione dell'accordo nazionale del 5 marzo 1974 ed aventi decorrenza posteriore al 1° gennaio 1975.

Passiamo alle dichiarazioni di voto.

FRANCESCO SERVELLO. Devo dire in tutta franchezza che questa proposta di legge non mi piace (anche se reca, fra le altre, la firma di una mia illustre collega) perché non mi sembra convincente.

Una discussione su questo stesso argomento si svolse in Assemblea già nel corso dell'esame della legge sulla finanza locale. In quella occasione fu introdotto un emendamento che mirava a sanare una situazione che si era determinata in seguito all'applicazione degli accordi di carattere sindacale, o parasindacale, in materia di riassetto del personale. Sembrò che tale emendamento — che, allora, non c'entrava assolutamente per niente — avrebbe in seguito spiegato effetti tali da non costringerci a tornarvi su.

Ora, da questa proposta di legge risulta, invece, che tuttora esiste un contenzioso e che esistono addirittura delle procedure intese a perseguire determinate responsabilità.

Personalmente non sono tanto ottimista quanto il relatore Balestracci, il quale ha definito tutti questi comportamenti co-

me tenuti in buona fede. Penso, semmai, che in buona fede abbiano agito i consigli comunali i quali si sono trovati in presenza di una delibera proposta dalle giunte; ma non sono completamente d'accordo sul fatto che le giunte comunali e gli uffici comunali abbiano presentato tali provvedimenti e tali misure, non rendendosi conto che si poteva determinare una responsabilità non applicandoli entro il 1° gennaio 1975.

Dunque, questa sanatoria non mi convince innanzitutto in linea di principio, perché troppe volte questo Parlamento è tornato e torna indietro sulle leggi per interpretarle e per determinare retroattivamente delle sanatorie di procedure di carattere giurisdizionale. Questo denota o una incapacità di legiferare, o un modo disinvolto di amministrare e di applicare le leggi che vengono approvate dal Parlamento.

Per queste ragioni, esprimo forti perplessità su questo provvedimento. Mi rendo conto che indubbiamente molti amministratori locali ed in particolare molti consiglieri, addirittura dell'opposizione, non si sono accorti delle conseguenze che sarebbero potute derivare da determinate decisioni. E proprio per queste mie perplessità e per gli eventi che indubbiamente potrebbero colpire anche qualche consigliere della mia parte politica, mi asterò dalla votazione sul provvedimento.

NELLO BALESTRACCI, *Relatore*. Poiché quella dell'onorevole Servello è stata, più che una dichiarazione di voto, una esposizione che sarebbe stato meglio svolgere in sede di discussione sulle linee generali, desidero replicare che in questo caso non si tratta di coprire una qualche malafede o di essere ingenuamente attestati su posizioni di buona fede rispetto al comportamento degli amministratori locali nel loro complesso. Bisogna infatti ricordare che, in applicazione degli accordi sindacali, la decorrenza era stata fissata in maniera quasi generale da una certa data successiva al 1° gennaio 1975. Dunque, a me pare che non vi sia stata alcuna volontà di danneggiare i propri dipendenti,

specie se si tiene presente che normalmente tra amministratori e dipendenti degli enti locali vi è un rapporto di correttezza, anche perché il potere è veramente vicino, in questo caso, ai dipendenti, i quali sono i collaboratori delle varie amministrazioni locali nell'attuazione dei poteri ad esse spettanti.

Inoltre, non vi è stato un danno complessivo alla finanza pubblica perché mi sembra che l'interpretazione della decorrenza per il versamento degli oneri alla cassa di previdenza sia avvenuta — lo ripeto — in buona fede. Il fatto stesso che questa proposta di legge abbia avuto un ampio arco di sostenitori significa che con essa non si vogliono certo nascondere o camuffare i problemi reali.

C'è stato un comportamento in buona fede e già il legislatore era intervenuto per dare una interpretazione alle disposizioni della legge n. 131 del 1983. Oggi noi inseriamo, oltre alla parola « previdenziali », la parola « pensionistici », che dovrebbe, per la sua latitudine, essere in grado di coprire tutte le esigenze e le eccezioni avanzate dalla Corte dei conti.

Il Governo, che condivide l'impostazione della proposta di legge, è certamente in possesso di tutti gli elementi — quindi anche di quelli comportamentali — che consentono di verificare quale sia stata l'azione delle varie amministrazioni. Per questa ragione credo non si possa pensare che vi sia leggerezza da parte del legislatore; anzi, vi è una particolare sua attenzione ai problemi che si sono venuti determinando e che non tende certo a coperture o amnistie per illeciti o comportamenti scorretti. Ribadisco pertanto la necessità, oltre che l'opportunità, dell'approvazione della proposta di legge al nostro esame.

ADRIANO CIAFFI, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Riconfermo, a nome del Governo, l'assenso a questa proposta di legge che, tra l'altro, si sostanzia in un emendamento presentato dal Governo nel corso dell'esame della legge finanziaria e che il Comitato dei nove non ritenne di inserire nell'ambito della stessa.

Desidero richiamare l'attenzione dei colleghi su quanto riportato nel resoconto sommario contenuto nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni* di venerdì 9 marzo scorso, data in cui il Governo ha motivato il suo consenso. Relativamente alla necessità di sanare la partita finanziaria aperta tra CPDEL e comuni, il Governo si rimetteva al parere della V Commissione, per cui la dizione riportata nel resoconto, che è: « tesa a sanare la partita finanziaria... » dovrebbe essere modificata nel senso di dire: « ferma restando la necessità di sanare la partita finanziaria aperta tra CPDEL e comuni ».

Entrando nel merito del provvedimento all'esame della Commissione, desidero sottolineare che oggi non si fa altro che interpretare una norma che è già legge; tale interpretazione si configura nell'attuazione dei fini pensionistici e previdenziali, superando quella restrittiva data dalla Corte dei conti in sede di giudizio contabile. È necessario, infatti, precisare che il rapporto sostanziale tra CPDEL e comuni rimane al di fuori della responsabilità degli amministratori perché ai dipendenti dei comuni interessati devono essere garantiti i benefici decorrenti dal 1° gennaio.

Come tutti hanno sottolineato, la proposta di legge non è altro che una interpretazione autentica del decreto n. 55 del 1983, convertito nella legge 131, riguardante la finanza locale, e non mira affatto a sanare situazioni derivanti da eventuali comportamenti scorretti degli amministratori, bensì derivanti da un atteggiamento tenuto in assoluta buona fede. Come dicevo prima, era anche necessario precisare con chiarezza che il rapporto sostanziale di dare e avere (e mi riferisco, quindi, anche al contributo previdenziale dovuto) tra comuni e la Cassa, che deve naturalmente disporre dei fondi necessari per garantire eguale erogazione ai dipendenti, deve restare al di fuori della responsabilità degli amministratori. Per questa ragione il Governo dà il suo assenso all'articolo unico che tende a sgravare la responsabilità contabile di amministratori che hanno ritenuto che applicare il contratto sulla base delle condizioni poste

il 1° gennaio fosse oggetto di discrezionalità.

PRESIDENTE. Trattandosi di articolo unico al quale non sono stati presentati emendamenti, la proposta di legge sarà votata direttamente a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto della proposta di legge esaminata nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione:

Proposta di legge La Ganga ed altri:
« Interpretazione autentica dell'articolo 30, comma 4.1, del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55 convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1983, numero 131, concernente i provvedimenti adottati dagli enti locali a fini pensionistici e previdenziali » (1254).

Presenti	25
Votanti	23
Astenuti	2
Maggioranza	13
Voti favorevoli	23
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Aniasi, Balestracci, Cerquetti, Colombini, Colucci, Conti, Di Donato, Dignani, Grimaldi, Filippini, Gualandi, La Ganga, Lo Bello, Migliasso, Nenna D'Antonio, Petrocelli, Piredda, Preti, Quercioli, Rubino, Scaiola, Sterpa, Torelli, Zolla.

Si sono astenuti:

Servello, Zanfagna.

La seduta termina alle 16.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
DOTT. TEODOSIO ZOTTA